

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in *Romania, Bulgaria, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana*: nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando **l'obbligo di apposita dichiarazione, le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone** (in rientro da Croazia, Regioni francesi già indicate, Grecia, Malta, e Spagna) **NON si applicano**:

1. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3. **ai cittadini e ai residenti a San Marino e Città del Vaticano, PAESI UE, AREA SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Romania, Bulgaria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay** che fanno ingresso in Italia **per comprovati motivi di lavoro**
4. **al personale sanitario** in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
5. **ai lavoratori transfrontalieri** in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6. **al personale di imprese ed enti** aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
7. **ai funzionari e agli agenti**, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e al personale della polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni;
8. **agli alunni e agli studenti** per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (nonché di tampone in rientro da Croazia, Grecia, Malta, alcune Regioni francesi e Spagna) **NON si applica**:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

